



AGENZIA REGIONALE SANITARIA

P.F. Prevenzione, Vigilanza e
Sicurezza Alimentare
Il Dirigente

Regione Marche



Regione Marche - Giunta Regionale
REGISTRO AGENZIA REGIONALE SANITARIA

8/7-6

0009907 | 08/10/2019
R_MARCHE | ARS | VSA | P

Oggetto: Anagrafe avicoli. Quesito sulla detenzione ed utilizzo del piccione domestico nell'attività venatoria

Con la Vs del 30 settembre 2019 si chiedeva alla Scrivente PF quali fossero gli accorgimenti e i relativi riferimenti normativi per la detenzione di un esiguo numero di piccioni per autoconsumo, che saltuariamente vengono utilizzati anche come richiami per l'attività venatoria.

In relazione a quanto sopra, e limitatamente a quanto di competenza della Scrivente PF, si fa presente che ai sensi dell'**art. 4 del Dlgs 25 gennaio 2010 n.9**, così come modificato dall'art. 1, comma 510 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, i Servizi Veterinari dell'Aziende Sanitarie Locali (per la Regione Marche, i Servizi di Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale) provvedono a registrare nella banca dati nazionale tutte le aziende avicole a carattere commerciale e tutte le aziende avicole a carattere NON commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50.



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
P.F. Prevenzione Veterinaria e
Sicurezza Alimentare
Il Dirigente

Regione Marche



Sempre lo stesso Decreto Legislativo, all'art. 2, definisce per pollame *tutti i volatili allevati o tenuti in cattività per la produzione di carne o uova destinate al consumo, e di altri prodotti, nonché per il ripopolamento di selvaggina da penna o ai fini di un programma di riproduzione per la produzione di queste categorie di volatili*. Con il successivo DM 13 novembre 2013 vengono dettate le modalità operative per il funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole. Inoltre, chiarisce che nella definizione di pollame vanno inclusi anche i piccioni.

Pertanto, qualora i Vs soci dovessero allevare piccioni a **scopo commerciale** sono obbligati a segnalare l'azienda personalmente, o per il tramite di delegati, secondo quanto riportato dal capitolo 4 dell'allegato del DM 13 novembre 2013. Similmente tale obbligo sussiste anche per chi **alleva più di 50 piccioni a scopo NON commerciale** (animali detenuti per proprio consumo o utilizzo o come animali da compagnia senza alcuna attività commerciale).

Nell'occasione si ricorda che nella detenzione delle specie avicole è necessario anche adottare misure atte ad impedire la diffusione di malattie e buone condizioni di benessere degli animali allevati.

Distinti Saluti

W

Il Dirigente
(dott. Paolo Pierucci)